

**REPUBBLICA ITALIANA**

**N. 10900**

**In Nome del Popolo Italiano**

**Reg. Ric. 2006**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma,**

**N. Reg. Sent.**

**Sezione III,**

**ANNO**

**composto dai Signori:**

**Domenico Lundini**

**Presidente f.f., rel. est.**

**Giuseppe Sapone**

**Consigliere**

**Alessandro Tomassetti**

**Primo Referendario**

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**sul ricorso n. 10900/2006, proposto dal Consorzio Sterilizzazione in Service (CO.S.I.S.), costituito da Omasa spa, Servizi Italia spa, Foretec srl, Lavanderie Industriali Lavin spa, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. Avv. Angelo Piazza, dal prof. Avv. Gennaro Terracciano e dall'Avv. Monica Boezio, e con gli stessi elettivamente domiciliato, in Roma, Piazza di Spagna, 35;**

**CONTRO**

**l'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 284;**

**e nei confronti**

**-dell'ATI Getinge spa – Servizi Ospedalieri spa – Bioster spa, in persona del rappresentante legale p.t., n.c.;**

**-di Servizi Ospedalieri spa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;**

**-di Bioster spa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;**

**per l'annullamento**

**-della deliberazione n. 1230 del 26.6.2006 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente ad oggetto "autoannullamento e revoca della deliberazione D.G. n. 1961 del 2.8.2005 portante "Aggiudicazione gara a procedura aperta, pubblico incanto per l'affidamento di un servizio di gestione e manutenzione dell'Impianto Centralizzato di Sterilizzazione sito presso la Piastra Osp. S. Camillo", mai notificata al Consorzio e conosciuta solo a seguito di notifica effettuata a una delle consorziate in data 25 settembre 2006, nonché degli atti presupposti del procedimento di gara;**

**-della nota prot. 111 dell'8.9.2005 con cui l'Azienda Ospedaliera comunicava alla ricorrente che "con deliberazione n. 2178 del 29.8.2005 si è preso atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 664 del 26.7.2005 con la quale la stessa ha definito per questa Azienda un budget inferiore rispetto a quello chiesto. Tali determinazioni hanno creato una situazione di criticità che richiede l'adozione da parte di questa Azienda di manovre correttive le quali comporteranno, inevitabilmente, l'adozione della revoca dell'atto n. 1961 del 2.8.2005 relativo all'aggiudicazione della gara";**

**Visto il ricorso con i relativi allegati;**

**Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;**

**Visti i motivi aggiunti depositati dal ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, in data 25.1.2007, contro (e nei confronti del) le stesse parti già evocate con il ricorso introduttivo;**

**Viste le memorie difensive delle parti costituite;**

**Visti gli atti tutti della causa;**

**Designato relatore, per la pubblica udienza del 20 giugno 2007, il Consigliere D. Lundini;**

**Uditi gli Avv.ti, all'udienza predetta, come da relativo verbale;**

**Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:**

#### **FATTO E DIRITTO**

**1. Con deliberazione n. 597 del 18.3.2005, veniva indetta, dal Direttore Generale p.t. dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, una gara d'appalto a procedura aperta, pubblico incanto, d'importo presunto annuale, al netto dell'IVA, di euro 3.600.000,00, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione collocato presso i locali della struttura denominata "Piastra" Tecnologica dell'Ospedale S. Camillo, della durata di anni nove. Tale gara veniva espletata e portata a compimento dall'apposita Commissione di valutazione la quale, nella riunione del 2.8.2005, concludeva i suoi lavori individuando, come offerta economicamente più vantaggiosa, quella presentata dal Consorzio**

**CO.S.I.S., (costituito da Omasa spa, Servizi Italia spa, Foretec srl, Lavanderie Industriali Lavin spa) che veniva quindi proposto per l'aggiudicazione. Seguivano, giusta delibera in pari data n. 1961, la formalizzazione dell'aggiudicazione del servizio al predetto Consorzio (per un ammontare complessivo di euro 37.802.160,00) e, in data 10.8.2005, la consegna parziale dei locali per esecuzione di lavori. Peraltro, con lettera raccomandata dell'8.9.2005, anticipata via fax, l'Azienda comunicava al Consorzio aggiudicatario che, a causa dell'assegnazione da parte della Regione, con delibera G.R. del 26.7.2005, di un budget inferiore rispetto a quello richiesto, si era creata "una situazione di criticità" richiedente manovre correttive e la conseguente revoca dell'aggiudicazione della gara di cui trattasi. Il relativo procedimento in autotutela veniva quindi definito con la delibera (oggetto d'impugnativa) in data 26.6.2006, di "autoannullamento e revoca" della deliberazione di aggiudicazione, degli atti presupposti del procedimento di gara e della deliberazione n. 597 del 18.3.2005.**

**Avverso tale determinazione insorge tuttavia il Consorzio CO.S.I.S. con ricorso a questo TAR, deducendo, in articolati motivi di gravame (reiterati, illustrati ed ampliati nei motivi aggiunti), violazioni della normativa sulla comunicazione dell'avvio procedimentale, dell'art. 97 Cost., degli artt. 21 quinquies, 21 octies, e 21 nonies della L. n. 241/90, eccesso di potere sotto l'aspetto della carenza motivazionale e della**

contraddittorietà, violazione dei principi di affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, nonché di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c.. Insta altresì il menzionato Consorzio per il risarcimento del danno, al riguardo prospettando la possibilità di reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente o mediante pagamento di un indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241/90, ovvero ancora per responsabilità precontrattuale con riconoscimento del danno per spese sostenute e perdita di chance. L'Amministrazione, costituita in giudizio, ha ampiamente controdedotto ex adverso alle censure proposte dall'istante, il quale, da parte sua, ha insistito nei propri assunti da ultimo con memoria depositata il 14.6.2007. Alla pubblica udienza del 20.6.2007, sentiti i difensori intervenuti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio di poter soprassedere dalle questioni preliminari, di inammissibilità o irricevibilità dei motivi aggiunti, proposte dall'Amministrazione resistente, in quanto l'impugnativa è comunque priva di fondamento.

E' anzitutto da disattendere il primo motivo di gravame, sostanzialmente ribadito anche nei motivi aggiunti, con il quale l'istante deduce la violazione dei principi del giusto procedimento, con particolare riferimento alla mancanza ed erroneità di comunicazione procedimentale ed all'asserita violazione della conferente normativa di cui agli artt. 2, 7, 8 e 10 della legge n. 241/90, nonché di cui all'art. 97 della Costituzione.

Quanto, invero, alla mancata indicazione, nella nota n. 111 dell'8.9.2005 di avvio del procedimento di revoca, degli elementi richiesti dall'art. 8 della legge n. 241/90 (ufficio e persona responsabile del procedimento, amministrazione competente, data di conclusione del procedimento stesso, rimedi esperibili in caso d'inerzia), si tratta di mere irregolarità, inidonee ad inficiare il provvedimento conclusivo. Ed infatti, premesso che era evidente, nella specie, l'"Amministrazione competente" (coincidente con quella stessa da cui promanava l'avviso d'inizio procedimentale), va rilevato che alla mancata indicazione formale del responsabile del procedimento, come la giurisprudenza ha reiteratamente affermato (vedi ad es. CdS, VI, 7.9.2006, n. 5186), può in generale ovviarsi con l'applicazione della norma suppletiva di cui all'art. 5, l. n. 241/1990, a tenore della quale in casi del genere è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa competente. E a tal fine, nella specie, eventuali memorie e osservazioni, come del resto di fatto avvenuto, ben potevano essere indirizzate al Servizio o Unità Operativa da cui era pervenuta la comunicazione d'inizio procedimentale. Per quanto attiene poi alla mancata indicazione dei termini di conclusione del procedimento e dei rimedi esperibili in caso d'inerzia della P.A., si tratta di circostanza rilevante ai soli fini della concessione dell'errore scusabile in caso di tardiva o erronea instaurazione del relativo giudizio. Nel caso in esame, d'altra parte, non vi è interesse a dedurre tale omissione, poiché il

procedimento, comunque, è stato concluso. Né l'intervento del provvedimento oltre i termini di legge per la conclusione procedimentale ne determina per ciò stesso l'illegittimità, dal momento che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/90, il decorso dello spatium deliberandi ha il solo effetto di consentire il ricorso contro il silenzio dell'Amministrazione.

Sono infondati anche gli ulteriori rilievi mossi dall'istante, circa l'asserita violazione, da parte dell'Amministrazione, delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990, atteso che:

a) è irrilevante, ai fini pretesi, il mancato invito del destinatario dell'atto di avvio procedimentale a formulare osservazioni e controdeduzioni, trattandosi di possibilità comunque implicita nell'atto stesso;

b) la comunicazione di avvio del procedimento indicava chiaramente l'oggetto del procedimento promosso (revoca dell'aggiudicazione per riduzione delle risorse finanziarie), rispondendo in questo alle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90. E d'altra parte non v'è dubbio che tale motivazione, da sola e combinata con altri elementi emersi all'esito dell'istruttoria compiuta dalla P.A., si riscontri anche nel contenuto dell'atto conclusivo impugnato;

c) il fatto che l'Amministrazione non abbia poi replicato in ambito procedimentale alle richieste e ai solleciti (del 12.10.2005 e 28.11.2005) del ricorrente, nonchè all'atto di messa in mora (in data 6.2.2006), non costituisce violazione dell'art. 10 della legge n.

241/90, dal momento che tale disposizione consente bensì di presentare memorie e deduzioni, ma di esse l'Amministrazione deve tenere conto nel "provvedimento finale", dando eventualmente spiegazione in esso del loro mancato accoglimento (cfr., del resto, espressamente in tal senso, il successivo art. 10 bis della predetta legge). Al riguardo peraltro nulla in particolare deduce il ricorrente. Ed inoltre, il mancato riscontro ad una diffida per la conclusione del procedimento può giustificare i rimedi sollecitatori previsti dall'ordinamento, ma non determina di per sé l'illegittimità dell'atto che in ogni caso sia poi intervenuto;

d) per ciò che attiene infine alle ragioni concretamente e dettagliatamente specificate dall'Amministrazione a supporto dell'atto impugnato, che il ricorrente assume essere diverse rispetto a quelle preannunciate, e di cui lamenta di essere venuto a conoscenza, con lesione di garanzie partecipative, solo a seguito della comunicazione dell'atto stesso, rileva il Collegio che si tratta di motivazioni (riferite all'illegittimità della procedura, all'irragionevolezza ed illogicità degli atti di gara e all'eccessiva onerosità dell'esito della procedura stessa in rapporto alle ridotte risorse finanziarie disponibili) emerse o maturate nel corso dell'istruttoria e del procedimento e di cui pertanto non poteva essere data comunicazione nel relativo atto di avvio. In quest'ultimo l'Amministrazione aveva comunque preannunciato l'intervento di un atto di revoca dell'aggiudicazione e ben avrebbe

potuto l'istante, nelle more del procedimento e per poter in esso più appropriatamente intervenire sulla base degli elementi via via emersi, chiedere l'accesso ai relativi atti istruttori (è del resto lo stesso art. 10 della L. n. 241/90 che prevede tale possibilità, come si evince dal riferimento, in negativo, all'art. 24 della legge stessa) ed eventualmente attivarsi contro il rifiuto espresso o tacito opposto dalla P.A.. Ciò non essendo stato fatto, non può ora dolersi l'istante delle ragioni e motivazioni dell'atto di autotutela non inizialmente esplicitate.

Ad abundantiam, rileva ancora il Collegio che alla stregua di quanto disposto dall'art. 21 octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/90, il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento (ed a maggior ragione per irregolarità in tale comunicazione), quando l'Amministrazione dimostri in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Si tratta di una norma che si riferisce anche ai provvedimenti discrezionali (come appunto quelli d'intervento in autotutela), e che nella specie rende comunque irrilevanti, ad avviso del Collegio, le doglianze di cui al motivo in esame.

In effetti, le risultanze processuali e le molteplici e gravi ragioni espresse dall'Amministrazione a supporto dell'atto impugnato, tutte in vario modo correlate ad esigenze ed interessi (di cui l'Amministrazione è custode ed interprete istituzionale e

privilegiato) di carattere finanziario e di buono e corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, convincono il Collegio (a fronte dell'infondatezza, per contro, secondo quanto appresso verrà specificato, delle relative contestazioni dell'opponente) che anche un intervento procedimentale del ricorrente diverso da quello concretamente attuato non avrebbe in ogni caso potuto indurre l'Azienda Ospedaliera ad una determinazione diversa da quella di fatto nella specie assunta.

3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo (e con i motivi aggiunti), il Consorzio ricorrente sembra dedurre anzitutto, ancora sul piano procedimentale, che l'Amministrazione non si è limitata a revocare, come preannunciato, la delibera di aggiudicazione, ma ne ha disposto l'annullamento (insieme a quello di tutti gli atti di gara). Al riguardo, ai fini della legittimità o ininfluenza sul piano della regolarità procedimentale, della circostanza suddetta, il Collegio reputa di poter rinviare alle osservazioni di cui al punto precedente (sia per la sufficiente comunicazione iniziale di un atto comunque di avvio del ritiro dell'aggiudicazione; sia per il mancato utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti dell'"accesso" in sede procedimentale; sia in ogni caso per l'operatività, nella fattispecie, nei termini sopra esposti, dell'art. 21 octies comma 2 della legge n. 241/90).

4. Con ulteriori profili di censura (espressi nell'atto introduttivo e/o nei motivi aggiunti), l'istante contesta poi su un piano più sostanziale e contenutistico il provvedimento impugnato,

assumendone in buona sostanza la carenza motivazionale, l'illogicità e l'irragionevolezza, la contraddittorietà rispetto agli atti dell'istruttoria (particolarmente rispetto alle risultanze di una consulenza professionale disposta dall'Amministrazione), il contrasto con l'art. 21 quinquies della legge 241/90.

Si tratta di assunti e censure che il Collegio non condivide.

Il provvedimento impugnato, anzitutto, appare congruamente ed esaustivamente motivato, sia in riferimento ad esigenze e carenze sopravvenute di carattere finanziario derivanti dalla riduzione degli stanziamenti regionali, sia in relazione al carattere generico, irragionevole, erroneo ed indeterminato dell'appalto e delle sue modalità di remunerazione, comportante perciò oneri economici eccessivi ed ingiustificati per l'Amministrazione, sia sotto l'aspetto dell'illegittimità dei criteri di aggiudicazione. In presenza di tali illogiche connotazioni dell'appalto, "penalizzante per l'Azienda Ospedaliera ed ingiustificatamente premiante per l'aggiudicatario", l'Amministrazione, non illegittimamente addivene alla determinazione in impugnativa.

Sostanzialmente, viene rilevata la compresenza di motivi e circostanze sopravvenuti di revoca in senso stretto (riduzione degli stanziamenti finanziari), e di ragioni di annullamento vero e proprio, inficanti ex tunc e radicalmente la procedura di gara e l'aggiudicazione. Si tratta di una tecnica, non rara nella prassi amministrativa, in cui l'Amministrazione richiama a fondamento delle sue determinazioni diversi presupposti di esercizio del potere

e molteplici profili motivazionali, di modo che (ove non vi sia incongruenza ed irrazionalità intrinseca; il che nella specie non risulta), è sufficiente, per sostenere la legittimità dell'atto nel suo complesso, anche la validità di uno soltanto dei motivi richiamati a giustificazione dell'atto stesso. Nella specie, appunto, l'Amministrazione assume che il contratto è "privo di copertura finanziaria" (e tale affermazione, nella sua absolutezza, è solo genericamente contestata dal ricorrente), rilevando poi profili di illegittimità della procedura (per motivi di incongruenza ed irragionevolezza della gara , delle sue norme e dei suoi esiti) che in quanto radicalmente invalidanti sembrano al Collegio di valore ed efficacia prioritari. In essi, d'altra parte, i profili di eccessiva onerosità anche in rapporto alle ridotte disponibilità finanziarie, che l'Amministrazione pure richiama, hanno il suppletivo valore di elementi di interesse pubblico a supporto dell'esercizio del potere di annullamento in autotutela.

5. Per ciò che concerne poi le specifiche censure prospettate in ordine ai motivi, rilevati dall'Amministrazione, dell'intervento in autotutela, sottolinea il Collegio che è infondato il riferimento (nei motivi aggiunti) ad una pretesa contraddittorietà con il parere del Consulente tecnico acquisito dalla P.A.. Assume al riguardo, in estrema sintesi, nei motivi aggiunti, il Consorzio istante, che le conclusioni dell'Amministrazione circa l'irragionevolezza ed eccessiva onerosità della quantificazione (sottostimata) in 60.000 delle unità di sterilizzazione richieste nel Capitolato (con

conseguente necessità di aumento di un terzo dei volumi di contratto e relativo aumento di spesa), non sono supportate dal parere del Consulente tecnico, il quale avrebbe invece rilevato come il processo di centralizzazione delle sterilizzazioni, proprio perché razionalizza i cicli, riduce i volumi di sterilizzazione. Semmai, assume il ricorrente, l'Amministrazione, sulla base delle osservazioni del Consulente, avrebbe dovuto avviare un'istruttoria per verificare l'entità della detta riduzione. Analogamente, secondo il ricorrente, anche per ciò che attiene ai profili, rilevati dalla P.A., della necessità di coincidenza tra gestore del servizio e proprietario o noleggiatore dello strumentario chirurgico, nonché della necessità, per l'espletamento del servizio, del raddoppio di detto strumentario, la relazione del Consulente non supporterebbe detti rilievi, semmai al riguardo sollecitando verifiche ed istruttorie che l'Amministrazione non ha compiuto. Anche per l'aspetto dell'asserita diseconomicità della percentuale del 12%, fissata in Capitolato, spettante all'Amministrazione sul fatturato realizzato dall'aggiudicatario per servizi a clienti terzi connessi all'utilizzo della centrale di sterilizzazione, assume il ricorrente che in realtà il Consulente della P.A. non avrebbe individuato la percentuale di incidenza dei costi vivi di ammortamento nel caso in esame, essendosi limitato a riferire di uno studio condotto sulla Centrale di altra Azienda sanitaria, in cui tali costi erano del 14,5%, non

potendosi peraltro ritenere che si tratti di percentuale valida anche per il caso dell'Azienda San Camillo Forlanini.

Al riguardo rileva il Collegio che l'Amministrazione ha in realtà compiutamente e non illogicamente evidenziato il carattere eccessivamente oneroso del contratto e del servizio, caratterizzato dalla previsione di un corrispettivo alto e sproporzionato in favore dell'appaltatore, da un sistema di remunerazione irragionevole ed eccessivamente oneroso per ogni servizio aggiuntivo, nonché dalla previsione di un numero di prestazioni manifestamente insufficiente per i fabbisogni dell'Azienda.

Tale squilibrio economico in danno dell'Amministrazione è sostanzialmente confermato dalla perizia del Consulente dell'Amministrazione. Sebbene, invero, nel relativo parere, i toni e i percorsi argomentativi non siano quelli, dispositivi e decisorii, propri delle determinazioni della pubblica amministrazione, le conclusioni sono sostanzialmente aderenti a quelle poi assunte dalla P.A. Afferma invero il perito: "In base alle informazioni raccolte e alle comparazioni effettuate, ci sembra di poter affermare che l'aggiudicazione della gara di appalto ad oggetto del parere, configura una situazione economicamente non efficiente per l'appaltante. Il dispositivo di gara impone regole di remunerazione del servizio penalizzanti: in particolare citiamo la proporzionalità degli oneri sugli eventuali maggiori volumi, e il livello di retrocessione degli eventuali ricavi conto terzi, che rischia di configurare una remissione non un vantaggio per

**l'appaltante. Inoltre l'appaltante assume, in base al capitolato, rischi rilevanti sia per quanto concerne i volumi di servizio, per effetto del riconoscimento di un minimo garantito, che per gli oneri che potrebbero derivare dall'insufficienza dello strumentario chirurgico, quest'ultimo derivante dall'accentramento del servizio. A fronte di questi elementi non si hanno peraltro elementi per ritenere particolarmente vantaggioso il livello di costo a cui è stata aggiudicata la gara. Anzi, dalla comparazione con gare recenti aventi ad oggetto la stessa tipologia di servizio, come anche dall'unico studio rinvenuto (e si noti che le gare sembrano indirettamente confermare le elaborazioni dello studio) si potrebbe dedurre che l'aggiudicazione sia avvenuta ad un costo elevato. Il capitolato non sembra infine particolarmente attento agli aspetti di qualità del servizio e non risulta chiaro come nella gara essi siano stati valutati, anche in considerazione dell'attribuzione di punteggi fortemente difformi ai consorzi partecipanti”.**

**6.Va poi evidenziato che la perizia suddetta costituisce un elemento istruttorio di cui si è avvalsa l'Amministrazione, ma quest'ultima (nell'atto impugnato risulta tra l'altro che il Direttore Sanitario e quello Amministrativo sono stati sentiti ed hanno espresso parere favorevole) ha anche autonomamente valutato le circostanze e motivato il provvedimento. Si veda, ad esempio, a supporto del rilievo circa la sottostima del volume annuo di unità sterilizzate, il riferimento alla “ragionevole**

certezza” di tale valutazione suffragata dallo stesso art. 5 del Capitolato <<che infatti individuava non quale volume presunto, bensì quale “volume annuo minimo garantito” di prestazioni a favore dell’aggiudicatario nel numero di 60.000 unità di sterilizzazione annue, precisando che nel caso di aumento non previsto della produzione di Unità di sterilizzazione la Stazione appaltante riconoscerà all’impresa aggiudicataria il maggior onere, in modo proporzionale all’importo contrattuale>>. Si vedano, ancora, i riferimenti al fatto che per quanto sopra l’aggiudicatario “moltiplica ingiustificatamente le proprie entrate per attività accessorie (manutenzione, lavori forniture) già coperte dal prezzo globale offerto in sede di gara, e assurge a beneficiario esclusivo delle economie di scala derivanti dall’aumento considerevole e prevedibile del numero di unità annue sterilizzate”.

Né appare incongruo il riferimento ai livelli quantitativi di sterilizzazione dell’anno 2004, pur in presenza delle modalità del nuovo servizio, posto che lo stesso Consulente considera la riduzione dei volumi di sterilizzazione per razionalizzazione dei cicli una mera possibilità, comunque non necessariamente sufficiente per passare dagli attuali 90.000 U.S. ai previsti 60.000, stante la “presunzione di una sottostima”. D’altra parte, in assenza di elementi istruttori concreti, che nemmeno il ricorrente adduce, per supportare l’indicazione nel Capitolato del volume di 60.000 U.S., non appare irragionevole che l’Amministrazione

faccia raffronti con il dato concreto disponibile delle 90.000 unità concretamente verificate nel 2005. Sempre in riferimento al punto specifico, il Collegio reputa poi non condivisibile l'argomento del ricorrente secondo cui l'aumento del corrispettivo dovuto ad un incremento delle unità di sterilizzazione non sarebbe automatico, per effetto dell'art. 3 del Capitolato in base al quale il Consorzio dovrebbe comunque garantire l'esecuzione del servizio senza compensi aggiuntivi nella misura del "quinto d'obbligo". Infatti, ai sensi del predetto art. 3 e secondo il consueto modo di operare della clausola del c.d. "quinto d'obbligo", al variare entro tali limiti della quantità delle prestazioni non resta fermo il prezzo complessivo, ma varia anche quest'ultimo ("l'importo contrattuale"), in più o in meno, alle stesse condizioni bensì pattuite in gara (in tal senso dovendosi ragionevolmente intendere il riferimento all'esclusione di altri compensi oltre a quelli già pattuiti), fermo restando tuttavia, ex art. 5 del Capitolato, il maggior onere, in modo proporzionale all'importo contrattuale, per le Unità di Sterilizzazioni in più rispetto al volume minimo annuo di 60.000.

7. Quanto alle altre ragioni dell'illegittimità ed eccessiva onerosità della procedura, hanno evidente e decisivo rilievo le considerazioni della P.A. sulla mancata previsione, nell'oggetto dell'appalto, della fornitura e/o noleggio dello strumentario chirurgico e di conseguenza la mancata indicazione nell'ambito del prezzo complessivo di questa importante componente. Anche

sul punto le osservazioni del perito non sono affatto contrastanti con quelle dell'Amministrazione, essendosi ad es. rilevato, nella relazione del Consulente stesso, che "il servizio di gestione dello strumentario chirurgico" tende "oggi ad essere considerato in termini complessivi", per ragioni economiche e di qualità, comprendendo in esso tanto la sterilizzazione che la gestione dei "ferri"; che nella specie dall'oggetto della gara è escluso il noleggio dello strumentario; che la centralizzazione del servizio di sterilizzazione comporta maggiore dotazione di strumentario. Si tratta di considerazioni riprese ed anche autonomamente sviluppate dalla P.A., che ha tra l'altro rilevato sul punto dello strumentario la perplessità della gara e del suo Capitolato (d'altra parte in una prima versione di quest'ultimo era stata giustamente prevista l'essenzialità della fornitura dello strumentario predetto) e il conseguente inevitabile aumento abnorme della spesa necessaria all'avvio del servizio (spesa oltretutto in parte sottratta al confronto concorrenziale).

8. Quanto all'ulteriore motivo di diseconomicità ed irragionevolezza delle regole di gara e delle condizioni di contratto previste dal Capitolato, non irragionevolmente la P.A. ha fatto riferimento all'art. 42 del Capitolato stesso, il quale consente l'utilizzo della Centrale da parte dell'aggiudicatario per servizi a terzi a fronte del riconoscimento alla Stazione appaltante di una percentuale del solo 12% del fatturato. Ebbene, l'insufficienza di tale percentuale a coprire anche soltanto i costi sopportati

dall'Azienda (quelli per energia elettrica, ad esempio, gravano interamente sulle casse aziendali), è congruamente supportata dalle stesse osservazioni (cui si è già fatto cenno) del Consulente tecnico, ove si fa non illogico riferimento ai costi reali emersi in casi analoghi. Né vale, in senso contrario ai rilievi dell'Amministrazione, l'osservazione del ricorrente secondo cui l'Azienda potrebbe sempre negare l'autorizzazione all'aggiudicataria ad erogare servizi a favore di clienti terzi. Invero, a parte la circostanza che verrebbe in tal modo a mancare una delle possibili cause di riduzione di costi per effetto di economie di scala (cfr., al riguardo relazione del Consulente), sta di fatto che non si vede come l'Amministrazione potrebbe negare l'autorizzazione predetta all'aggiudicatario, ove si fosse in presenza della positiva verifica delle sole condizioni richieste dall'art. 42 del Capitolato, e cioè che "clienti terzi ricadano nella sfera dell'assistenza sanitaria" e che "con l'acquisizione dei predetti servizi aggiuntivi non vengano ad essere superate le capacità produttive dell'impianto".

9. Anche a prescindere, dunque, dalla validità o meno (alla stregua delle censure dell'istante) dell'ulteriore profilo d'illegittimità della procedura, rilevato dalla P.A., e consistente nell'illegittimità di alcuni criteri di valutazione dell'offerta tecnica, l'atto impugnato, quanto al suo contenuto motivazionale, appare immune dai rilievi opposti dal ricorrente. L'Amministrazione, in definitiva, ha sufficientemente evidenziato le ragioni di opportunità e

d'interesse pubblico (insostenibilità economica della spesa riveniente dall'appalto) a supporto della determinazione assunta, nonché i vizi di legittimità da cui la procedura era inficiata (anche sub specie di violazione di principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, di erronea istruttoria a base delle norme e regole di gara, di perplessità ed irragionevolezza di queste ultime). Né si trattava, nella specie, di dover comparare l'interesse pubblico a base dell'originaria procedura "a quello che si pone come realizzabile per il tramite della nuova procedura", posto il provvedimento impugnato non costituisce ancora, nella specie, sede per l'indizione di una gara diversa ed alternativa o sostitutiva, mentre l'onerosità eccessiva della gara oggetto dell'intervento in autotutela, non dipende, come asserito dall'istante, dalla volontà di ricevere il servizio secondo modalità diverse da quelle originarie, ma proprio dall'irrazionalità e diseconomicità di tali modalità originarie.

10. Quanto, infine, all'assunto secondo cui l'annullamento d'ufficio, in contrasto con l'art. 21 nonies della legge n. 241/90, non sarebbe nel caso in esame intervenuto entro un "termine ragionevole", si tratta anche in questo caso di censura priva di fondamento, posto che la ragionevolezza del termine va vista caso per caso. Nella specie, sebbene l'aggiudicazione della gara sia stata annullata quasi ad un anno di distanza dalla sua adozione, non può non tenersi in considerazione il fatto che il destinatario dell'atto ne era stato preavvertito già un mese dopo

**l'aggiudicazione stessa. La legge n. 241/90, d'altra parte, non predetermina termini fissi per l'annullamento, mentre l'art. 1 comma 136 della legge n. 311/2004, dispone che al fine di conseguire risparmi e minori oneri per le pubbliche amministrazioni, può essere disposto l'annullamento d'ufficio di atti illegittimi, anche se ancora in corso di esecuzione, addirittura a distanza anche di tre anni dall'acquisizione di efficacia degli atti stessi. Non sembra quindi al Collegio che nella specie si verta in ipotesi di annullamento precluso dal tempo decorso prima dell'adozione dell'atto da parte della P.A..**

**Va quindi conclusivamente respinto il ricorso in epigrafe, per la parte annullatoria.**

**11. In ordine ai profili risarcitori, respinti ovviamente quelli consequenziali alla richiesta (disattesa) di annullamento degli atti impugnati, ritiene il Collegio di dover escludere, nella specie, anche l'ipotesi indennitaria di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, sia perché tale norma riguarda la revoca mentre nella fattispecie di cui trattasi appare prioritario, come già rilevato, l'aspetto propriamente annullatorio dell'intervento della P.A., sia perché in ogni caso appare assorbente il rilievo della responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione stessa, anche in relazione ai limiti dell'indennizzo da revoca (ora esplicitati, con riferimento al "solo danno emergente", nel predetto art. 21 quinquies, dal relativo comma 2 introdotto dall'art. 13 comma 8-duodevices del DL n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007).**

D'altra parte, come la Sezione ha già avuto modo di rilevare (cfr. Tar Lazio, III, n. 76 del 10.1.2007), l'espressa previsione della necessità d'indennizzo del privato per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della emanazione di provvedimenti di revoca di precedenti atti amministrativi, non elimina la possibile responsabilità per violazione del principio di buona fede nell'ambito delle trattative che conducono alla conclusione del contratto.

E nella specie, tale responsabilità ex art. 1337 c.c. (espressamente invocata dall'istante sub 4 nel ricorso introduttivo) è da ritenersi effettivamente sussistente. Al riguardo non ha evidentemente alcun rilievo preclusivo la riconosciuta legittimità dell'intervento provvedimentale in autotutela, poiché "nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito)" (cfr. CdS, Ad. Pl., n. 6/2005). In ordine poi ai profili di giurisdizione, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale (vedi, per tutte, la sopra citata decisione) che riconosce la giurisdizione esclusiva del G.A., ex art.

6 della legge n. 205/2000, in tema di cognizione, secondo il diritto comune, dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito in capo all'interessato effetti vantaggiosi, degli affidamenti suscitati nel privato da tali affidamenti ormai venuti meno, e dunque in tema di responsabilità precontrattuale.

Per quanto concerne la valutazione del comportamento dell'Amministrazione nella fase delle trattative preordinate alla formazione e conclusione del contratto, reputa il Collegio che nel caso in esame vi sia stata violazione dei principi di buona fede, correttezza e normale diligenza. La responsabilità si configura invero non soltanto quando si ha ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto, ma anche quando il privato sia stato, anche solo colposamente, coinvolto dall'Amministrazione in trattative inutili. L'elemento psicologico colposo, in particolare, sussiste quando una parte non si attiene alla normale prudenza nell'indurre l'altra parte a confidare nella conclusione del contratto, avviando e portando avanti le trattative senza verificare, alla stregua di elementi che già ragionevolmente dovevano essere conosciuti o conoscibili al momento iniziale delle trattative stesse, le proprie possibilità d'impegno e senza avere una sufficiente determinazione.

In concreto, nella vicenda che ne occupa, sembra anzitutto evidente al Collegio che le gravi ragioni di illegittimità della procedura di gara e delle sue regole e condizioni di aggiudicazione, tanto diffusamente e chiaramente rilevate e

sottolineate nel provvedimento stesso di autotutela, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a non avviare proprio la gara, o quantomeno ad intervenire, per fermarne il corso, con ben altra tempestività, evitando di portare avanti le trattative fino alla conclusione della procedura, con l'aggiudicazione definitiva, ed addirittura fino alla consegna, anche solo parziale, dei locali per la realizzazione di lavori necessari all'espletamento del servizio.

Già in questo modo, ed anche in carenza della formale stipula del contratto (che nella specie, va incidentalmente rilevato, veniva effettivamente richiesta dall'art. 41 del capitolato di gara, anche dopo l'accettazione dell'aggiudicazione, e da quest'ultima dunque - in accordo con le esigenze di manifestazione e realizzazione nelle forme di legge del vincolo contrattuale riguardante la pubblica amministrazione: cfr., al riguardo, Tar Lazio, III, n. 4353/05 e CdS, IV, n. 4854/06- non poteva considerarsi surrogabile), il comportamento dell'Amministrazione è stato colpevolmente non adeguato alle esigenze di correttezza e diligenza di cui all'art. 1337 c.c.. Va soggiunto che, anche per quanto attiene alle rilevate e sopravvenute carenze finanziarie, il comportamento della P.A. non appare, sotto il profilo di cui trattasi, esente da colpe. Invero, l'Amministrazione non sembra aver adeguatamente e prudentemente vigilato sulla sussistenza di risorse finanziarie adeguate a coprire i costi dell'appalto aggiudicato. Tra l'altro, va sottolineato che la delibera con cui la Regione Lazio ha rideterminato il budget di spesa dell'Azienda Ospedaliera

intimata in misura inferiore alle richieste, è stata adottata il 26.7.2005, prima del provvedimento di aggiudicazione (2.8.2005). Afferma l'Amministrazione, nella nota di avvio procedimentale, di aver preso atto delle determinazioni regionali soltanto il 29.8.2005. Ora, reputa in proposito il Collegio, da un lato, che sarebbe stato prudente, in tempi di generale contenimento della spesa pubblica, e prima di assumere l'atto di aggiudicazione di una gara comportante rilevante impegno finanziario, attendere l'esito della procedura in corso per l'assegnazione delle relative risorse di copertura finanziaria; d'altro lato, appare ragionevole ritenere che la delibera regionale, anche per i normali flussi comunicativi presumibilmente esistenti tra Regione ed Azienda Ospedaliera, sia stata conosciuta da quest'ultima ben prima della delibera aziendale di presa d'atto formale assunta in ordine alla stessa (e comunque prima almeno della predetta consegna di locali).

Va soggiunto in proposito che, limitatamente all'aspetto esaminato, non può ritenersi che il ricorrente, come sostenuto dalla Amministrazione in sede difensiva, abbia contribuito a provocare il danno o che vi sia stata una chiara riconoscibilità da parte sua dell'illegittimità della procedura. Infatti, se accertamenti istruttori sono stati necessari alla P.A. per riconoscere la sussistenza e le cause di tale illegittimità, non si vede perché il ricorrente invece avrebbe dovuto subito ed immediatamente accorgersene. Sembra ragionevole ritenere

allora che nella fase delle trattative il ricorrente abbia potuto al più percepire la particolare convenienza della proposta contrattuale, ma non la patologica anomalia della stessa, non potendosi pretendere che lo stesso fosse a conoscenza di esigenze, risorse, disponibilità finanziarie e comunque di elementi appartenenti alla sfera degli interessi e delle competenze dell'Amministrazione e da questa soltanto conosciuti o conoscibili. Diverse sono le considerazioni da svolgere e le conclusioni da trarne per il periodo successivo alla comunicazione dell'avvio del procedimento, poiché da tale momento, anche per il tono di tale comunicazione (in cui si anticipava che le difficoltà rappresentate avrebbero "inevitabilmente" comportato "l'adozione della revoca" dell'atto di aggiudicazione), il giusto affidamento del ricorrente nella conclusione del contratto, se non del tutto escluso (l'Amministrazione a questi fini ben avrebbe potuto anticipare la conclusione del procedimento di autotutela o fornire riscontri, che invece non vi sono stati, ai solleciti e alle rimostranze dell'istante), è fortemente diminuito, anche per il mancato esercizio da parte del ricorrente stesso della facoltà di recesso dagli impegni assunti (vedi al riguardo, come espressione di un principio generale, l'art. 109 del DPR n. 554/99), con ogni conseguenza, come verrà appresso specificato, sul riconoscimento e sulla quantificazione del risarcimento del danno per il periodo successivo alla ripetuta comunicazione procedimentale.

**12.Tenuto conto quindi che nei casi, come quello di cui trattasi, di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile non consiste nell'interesse contrattuale positivo (ovvero nella perdita dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con il contratto non stipulato), ma nel c.d. "interesse contrattuale negativo", ovvero nelle spese sopportate per la partecipazione alla gara “andata a monte” (danno emergente), nonché (lucro cessante) nella perdita di affari e di occasioni di lavoro alternativi (vedi CdS, V, n. 7194/2006), ritiene il Collegio, in parziale accoglimento della pretesa risarcitoria dell'istante, di dover assegnare all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per la formulazione di un'offerta di risarcimento commisurata agli elementi di cui sopra ed alla stregua dei criteri e delle precisazioni di seguito esposti:**

**A)il risarcimento per danno emergente, tenuto conto di quanto al riguardo specificato e chiesto dal ricorrente nella memoria difensiva del 14.6.2007 e nella documentata relazione depositata in atti il 31.5.2007, non potrà in ogni caso riguardare voci di danno ivi non indicate e non dovrà comunque oltrepassare i relativi importi;**

**B)può accedersi alla richiesta di risarcimento dei danni del Consorzio e delle imprese consorziate, posto che il Consorzio ex**

artt. 2602 e segg. C.C., anche con attività esterna, agisce, come da statuto, se non in nome almeno per conto e nell'interesse dei singoli consorziati. Il Consorzio infatti si presenta ai terzi ed agisce nei loro confronti come espressione della collettività degli associati e l'attività del Consorzio inerisce alla funzione consortile anche quando è svolta per conto del singolo consorziato (vedi Cass., I, n. 2961/88; III, n. 3664/2006; Cds, V, n. 2641/2001; Cass. 3829/2001; CdS, V, 5679/2000);

C)vanno in ogni caso risarcite le voci di danno per spese (connesse alla preparazione del progetto di gara ed esecuzione dell'appalto di cui trattasi, relative consulenze e spese legali) risultanti dalle fatture depositate in atti del presente giudizio il 31.5.2007 (fatture Eosgroup srl; Tercos srl; Zauber srl; studi legali Avv.ti S. D., R. A., I.A.G.), dovendo peraltro verificare l'Amministrazione se l'importo di cui alla fattura Tercos 13/2005 di euro 3935,25 più IVA (con causale "Integrazione su ns. fattura n. 8 per ampliamento della fornitura") si riferisca a spese connesse o meno alla gara di cui trattasi;

D)il risarcimento dovrà comprendere altresì gli importi indicati nella relazione depositata in atti il 31.5.2007 come "costi generali per la gestione del consorzio" 2005 e 2006, previa verifica e riscontro sui relativi documenti di bilancio, nonché le spese, ove nel frattempo non rimborsate dall'Azienda, per polizza fideiussoria (cfr. stessa relazione e documentazione allegata) prodotta ai fini di gara, oltre agli esborsi per ritenute

documentate d'imposta (euro 2064,18). Dovranno comunque essere evitate (e questo dev'essere evidentemente considerato un criterio di carattere generale) duplicazioni di pagamento, controllando ad esempio che nei costi generali non siano ricomprese voci anche separatamente prese in considerazione;

E)quanto al capitale immobilizzato del Consorzio, dovrà essere escluso dal risarcimento restitutorio l'eventuale capitale che all'esito degli accertamenti contabili risulti residuo (e suscettibile quindi di redistribuzione ai consorziati in sede di scioglimento del Consorzio) e su di esso dovranno essere solo computati, a favore del ricorrente, interessi legali dalla costituzione del Consorzio e versamento del relativo fondo, fino al momento dell'atto impugnato o, se anteriore, fino a quello di scioglimento del Consorzio stesso;

F)vanno risarcite altresì le spese (per come documentate in atti del presente giudizio) per sopralluoghi, trasferte, oneri accessori legati al personale impegnato nel progetto (importo indicato e da verificare: euro 1263,65);

G)per ciò che attiene poi alle ulteriori spese indicate nella ripetuta relazione depositata il 31.5.2007 (risorse umane utilizzate per la preparazione della gara, per lo sviluppo del progetto, per l'avvio delle attività di attuazione del progetto stesso, anche conseguentemente all'aggiudicazione della gara e alla consegna dei locali, immobilizzazione risorse umane e d'ufficio, di mezzi e strumentazione, risorse dei vari uffici e Direzioni aziendali, oneri

di sicurezza, impianti e uffici vari, costi di struttura ecc. (come specificato nella ripetuta relazione), l'Amministrazione dovrà valutare, ai fini risarcitori e per l'ammissione o meno di tali voci (entro i limiti massimi di cui alla relazione stessa), le integrazioni di prova inerenti alle dette spese e relativa quantificazione, che potranno essere presentate dalla parte ricorrente (quali documenti contabili, fiscali, contributivi, relazioni o disposizioni d'ufficio) e che siano idonee a comprovare le spese nella misura già indicata in giudizio, fermo restando che appare al Collegio comunque indubbio, anche per l'avvenuta consegna dei locali all'aggiudicatario, che un affidamento di quest'ultimo potenzialmente idoneo a determinare concreto impegno, oltre che immobilizzazione ed impiego di risorse, vi sia nella specie effettivamente stato;

H)le spese di cui ai punti precedenti dovranno peraltro essere risarcite, per la parte in cui si trattasse di spese sostenute successivamente alla comunicazione di avviso procedimentale 8.9.2005 e riferibili a periodo appunto a tale comunicazione successivo, nei limiti di un terzo del loro totale, dovendosi ritenere operante da tale data l'art. 1227 c.c., per concorso di fatto colposo del creditore ai fini del danno, che il creditore stesso, nella specie, preavvertito della revoca, avrebbe in effetti almeno potuto limitare;

I)quanto infine al danno per perdita di chance, ovvero per mancati guadagni da occasioni perse (altre gare indette nel

periodo di tempo inerente alla vicenda in esame da varie Amministrazioni, e per le quali si assume di non aver potuto presentare domanda per impossibilità di distogliere risorse già impiegate nella gara specifica di cui trattasi), rileva il Collegio che le quattro diverse pubbliche procedure di affidamento indicate dalla parte ricorrente nella memoria del 14.6.2007 non avrebbero comunque potuto formare oggetto di contestuale esecuzione. Quindi, come del resto chiesto dallo stesso ricorrente, la perdita di chance lamentata deve essere concentrata, sia pure nell'ambito di un giudizio prognostico, su una soltanto delle procedure predette. A tal fine il pregiudizio risarcibile può essere determinato equitativamente (cfr. al riguardo CdS, V, n. 7194/2006), facendo riferimento alla gara (che il ricorrente assume essere stata indetta dalla ASL di Matera nel luglio 2005 per l'affidamento di un appalto analogo a quello di cui trattasi, per la durata di anni 5 e per l'importo di euro 7.500.000). I riferimenti predetti sono in fatto non contestati e comunque essi vengono assunti a base della valutazione del Collegio come meri dati probabilistici per un giudizio, ripetesì, di carattere equitativo. La considerazione di tale gara (e non delle altre indicate dall'istante) si impone, ad avviso del Collegio, per essere stata indetta in un periodo (luglio 2005) in cui effettivamente poteva ritenersi pienamente giustificato l'affidamento dell'istante nella procedura avviata dall'Azienda Ospedaliera intimata. Il danno, invero, anche sotto il profilo indicato, non potrebbe essere rapportato alla mancata

partecipazione a procedure indette successivamente alla comunicazione (settembre 2005) dell'avvio del procedimento di revoca della gara aggiudicata. Dopo tale momento, in effetti, l'astensione delle imprese consorziate dalla partecipazione ad altre gare non era più ragionevolmente giustificata, alla stregua dei criteri di ordinaria diligenza di cui all'art. 1226 c.c., per cui il relativo danno non è risarcibile. Analogamente, il danno per perdita di possibilità di partecipazione alla predetta gara indetta dalla ASL di Matera va rapportato e limitato ad un anno soltanto dei cinque anni previsti come durata dell'appalto e calcolato, secondo i criteri di cui appresso, con riferimento al relativo importo annuale. Invero, non appare plausibile e verosimile che imprese come quelle appartenenti al Consorzio ricorrente, tutte di dimensioni e rilevanza notevoli ed in grado di far fronte contemporaneamente a numerosi ed importanti impegni (come risulta per tabulas dai dati, riportati nei verbali della Commissione, di presentazione delle Aziende stesse proprio ai fini della gara in questione), siano state costrette a tralasciare ulteriori occasioni di assumere servizi in dipendenza di impegni assunti in una gara ormai in chiara fase di revoca. Se ciò, dunque, dal 2006 in poi è avvenuto, non se ne può fare carico, per i motivi esposti, all'Azienda resistente sotto il profilo risarcitorio.

Conclusivamente, ai fini della quantificazione del danno, la perdita di chance va rapportata, in prima approssimazione all'utile in astratto conseguibile dalla gara predetta (ASL

Matera). L'utile va presuntivamente quantificato nel 10% dell'importo a base d'asta, ridotto al 9% tenendo conto di un plausibile ribasso ai fini dell'aggiudicazione. Viene quindi in considerazione un importo (diviso per i cinque anni di durata dell'appalto) di euro 135.000,00 (9% di 7.500.000:5). Peraltro, poiché si tratta di risarcire solo la perdita di una chance, la somma commisurata all'utile d'impresa (come sopra calcolata e ridotta) deve essere ulteriormente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria e quindi del numero di partecipanti alla gara. Nella specie, in mancanza di dati concreti ed oggettivi, tale numero va presuntivamente determinato tenendo conto di criteri di normalità e fissato in 4 (quattro). Di modo che la somma predetta va divisa per quattro. Ne consegue l'importo totale di 33.750,00 euro, che l'Amministrazione, pertanto, sotto l'aspetto esaminato dovrà pagare alla parte ricorrente;

L) sulle somme dovute dovranno essere poi computati e corrisposti gli accessori, secondo il regime dell'obbligazione risarcitoria considerata.

13. Le spese del giudizio, infine, anche in ragione della parziale reciproca soccombenza e ricorrendo giustificate ragioni, vanno poste a carico dell'Amministrazione nella limitata misura di cui al dispositivo

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide:**

**1) respinge il ricorso stesso, quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati;**

**2) accoglie in parte la domanda risarcitoria, secondo quanto specificato e disposto in motivazione;**

**3) condanna l'Amministrazione a rifondere alla parte ricorrente euro 3000,00 (tremila,00) a titolo di spese ed onorari.**

**Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.**

**Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.6.2007.**

**Il Presidente f.f., Estensore**

**Domenico Lundini**